CAMERA DEI DEPUTATI N. 3030-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **AMBROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 novembre 1952 (*Stampato n. 2384*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CAPPA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 novembre 1952

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Comitato Intergovernativo Provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952

Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il « Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa » (C. I. P. M. M. E.), col quale il Governo italiano ha concluso l'Accordo sottoposto al nostro esame, è stato istituito con Risoluzione, datata 5 dicembre 1951, della Conferenza per l'emigrazione tenutasi a Bruxelles nel novembre-dicembre 1951, allo scopo di stipulare accordi per il movimento degli emigranti dai paesi europei sovrapopolati.

Il Comitato costituisce un organismo internazionale al quale partecipano, oltre i principali Paesi di emigrazione e di immigrazione, anche altri Stati europei ed extraeuropei che non si trovano in tali condizioni, come gli Stati Uniti d'America. Esso ha per scopo di curare l'emigrazione cosiddetta «supplementare », cioè di quelle persone per le quali le possibilità esistenti siano inadeguate e che non possano essere altrimenti trasferite da certi Paesi europei sovrapopolati a Paesi d'oltremare che offrono normali possibilità di immigrazione.

Per realizzare questa forma di emigrazione assistita, che si aggiungerà a quella normale e che conserverà la caratteristica dell'emigrazione spontanea, la Conferenza di Bruxelles ha previsto un piano di spesa di circa 34.000.000 di dollari, da servire per trasferire nel primo anno di esercizio 115.000 unità.

Per queste 115.000 unità europee formanti oggetto del programma operativo del primo anno, era stata convenuta a Bruxelles la seguente ripartizione:

25.000 Volksdeutsche, provenienti dalla Germania (20.000) e dall'Austria (5.000) cui è consentito l'ingresso negli Stati Uniti in base alla legge 1948 del decreto presidenziale;

90.000 europei provenienti dai seguenti Paesi: Italia e Trieste (35.000, aumentabili fino a 50.000), Germania (35.000), Austria (10.000), Paesi Bassi (6.000), Grecia e Portogallo (4.000) destinati come segue: Canadà 40.000, Australia 22.000, America Latina 26.000, Nuova Zelanda 2.000.

La gestione finanziaria del Comitato è divisa in due bilanci: uno amministrativo (2.350.000 dollari) ed uno operativo (31.600.000 dollari).

I maggiori finanziatori sono gli Stati Uniti d'America, che contribuiscono per circa un terzo (10.000.000 dollari) dell'ammontare complessivo dei due bilanci. Vi contribuiscono altresì la Francia, il Regno Unito, il Belgio, la Svizzera, la Turchia e il Lussemburgo che, pur non avendo un problema emigratorio, egualmente partecipano al Comitato; ed inoltre i Paesi di emigrazione europea (Germania, Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Austria e Grecia), ed i paesi d'oltremare di immigrazione: Canadà, Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Cile, Bolivia. Si prevedono le adesioni di altri Paesi dell'America Latina.

La quota italiana in contanti dovrebbe essere di dollari 198.000 per il bilancio amministrativo; e fra i 2.100.000-3.000.000 di dollari per il fondo operativo, a seconda del numero dei nostri emigranti, previsto fra le 35.000-50.000 unità.

Inoltre si dovrebbero corrispondere prestazioni in servizio, la cui entità è stata contabilizzata uniformemente per tutti i Paesi di emigrazione in 55 dollari a persona. Per essi non si richiede alcun nuovo stanziamento perché i servizi verranno effettuati con i fondi già in bilancio presso le competenti Amministrazioni dello Stato.

Complessivamente pertanto il trasferimento di ogni singolo emigrante verrebbe a costare in media all'Italia circa 115 dollari su 285 di spesa totale. Di questi 115 dollari, solo 60 saranno in contanti, mentre gli altri 55 saranno contabilizzati a nostro favore in compenso delle prestazioni di servizi.

In conclusione il trasferimento tramite Comitato di ogni singolo emigrante ci costerebbe circa 40.000 lire in contanti, e 30.000 lire nominali sul costo totale del trasferimento di lire 153.000 circa.

Nell'Accordo concluso a Roma fra il Governo italiano ed il Comitato sono state adottate disposizioni specifiche tendenti all'attuazione concreta dei deliberati della suindicata Conferenza di Bruxelles, dalla quale fu istituito il Comitato.

L'articolo 1 riguarda l'impegno del Comitato a facilitare l'emigrazione supplementare dall'Italia. Per il trasporto delle persone da trasferire ai termini dell'Accordo, il Comitato darà la priorità all'impiego del naviglio mercantile italiano.

L'articolo 2 riguarda l'impegno dell'Italia a contribuire (nelle misure sopra indicate al bilancio amministrativo ed operativo del Comitato. Si stabilisce inoltre che il Governo

italiano s'impegna a facilitare, a condizioni di favore, il transito attraverso l'Italia di emigranti provenienti da altri Paesi, in conformità ad Accordi successivi che saranno stipulati fra il Governo ed il Comitato.

Nell'articolo 3 si stabilisce che il Comitato sarà rappresentato in Italia da una Missione di collegamento, alla quale il Governo concederà facilitazioni di carattere amministrativo non meno favorevoli di quelle accordate ad altre Organizzazioni internazionali in Italia, ed in particolare la concessione ai suoi funzionari di precedenze nelle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche, per cavo e per radio.

Con l'articolo 4 si riconosce al Comitato la personalità giuridica in Italia e gli stessi privilegi e le stesse immunità di cui godono le Organizzazioni internazionali che abbiano la loro sede in Italia e che sono specificate nell'articolo 3 della Convenzione del 21 novembre 1947 sui privilegi ed immunità diplomatiche delle Istituzioni specializzate. Si attribuiscono altresì ai rappresentanti, funzionari ed esperti del Comitato gli stessi privilegi e le stesse immunità riconosciuti ai rappresentanti, funzionari ed esperti delle Organizzazioni internazionali che abbiano la loro sede in Italia e che sono specificate negli articoli 5 e 6 della Convenzione suddetta.

Alle suddette persone quando abbiano la nazionalità italiana tali privilegi ed immunità sono però accordati soltanto nei limiti della prassi ammessa dal Governo, e praticamente, secondo l'interpretazione data dalle Amministrazioni interessate, nell'ambito delle esenzioni fiscali sugli emolumenti percepiti.

Con l'articolo 5 il Governo si impegna ad applicare agli impiegati del Comitato interessati le assicurazioni sociali previste dalla legge italiana per gli impiegati di ditte private italiane.

L'articolo 6 prevede la costituzione di un gruppo misto di lavoro composto da una parte dei rappresentanti delle branche dell'Amministrazione italiana interessate, designati dal Governo, e dall'altra del Capo della Missione di collegamento insieme con persone da lui designate.

Il gruppo misto di lavoro avrà il compito di esaminare tutti gli aspetti dell'emigrazione dall'Italia agli effetti dell'esecuzione più efficiente ed economica del programma migratorio, di esaminare e decidere le questioni dell'Accordo che richiedano una azione comune tra il Governo ed il Comitato, e di studiare e formulare quegli Accordi supplementari che il Governo ed il Comitato ritengono di volta in volta necessari.

Con l'articolo 7 si stabilisce infine che l'Accordo si considererà entrato in vigore il 1° febbraio 1953, e che rimarrà in vigore finché il Governo ed il Comitato decidano di stipulare un nuovo Accordo, o fino allo scadere del termine di 90 giorni dalla data in cui una delle Parti abbia informato l'altra per iscritto della sua intenzione di far cadere l'Accordo stesso.

Naturalmente è sperabile che questo Accordo o uno similare, che potrà essere integrato da norme suggerite dall'esperienza per il migliore e più ampio svolgimento delle correnti migratorie, resti in vigore fin quando il fenomeno della sovrapopolazione e della disoccupazione renda necessario ricorrere all'emigrazione.

È stato rilevato che nel primo anno di vita del nuovo organismo è stato avviato oltre oceano un numero di emigranti italiani molto inferiore a quello previsto nel piano deliberato dalla Conferenza di Bruxelles, che aveva determinato la cifra di 35.000 unità elevabili fino a 50.000.

Ma, a parte le ragioni relative al mancato raggiungimento di tale quota che potranno essere chiarite, è evidente che non può frapporsi nessun ostacolo all'approvazione dell'Accordo in esame, che è indubbiamente vantaggioso per l'Italia. Basta in proposito rilevare che al costo del trasporto oltre oceano di ogni emigrante, che ammonta in media a 200 dollari, l'erario italiano contribuisce soltanto per 60 dollari mentre gli altri 140 dollari gravano complessivamente sugli altri Paesi membri del Comitato, parecchi dei quali versano il loro contributo senza alcuna contropartita diretta.

Il che naturalmente non può significare che essi non siano ugualmente interessati, sia pur a titolo diverso ed in vista di più ampi scopi, alla soluzione dei problemi del sovrapopolamento, della disoccupazione e dell'emigrazione.

Non è fuori luogo richiamare in proposito quanto abbiamo rilevato in altre relazioni su vari disegni di legge e specialmente in quelle sugli stati di previsione della spesa del Ministero degli esteri, dall'esercizio finanziario 1948-49 a quello ultimo 1952-53, e cioè che l'emigrazione giova tanto ai Paesi di emigrazione quanto a quelli di immigrazione, e che, comunque, alla soluzione del problema sul piano internazionale e con mezzi forniti dalla Comunità internazionale, sono interessati, più o meno direttamente od indirettamente, tutti gli Stati, giacché l'attuazione della giustizia sociale per i popoli costituisce uno dei

fattori fondamentali per assicurare la più proficua collaborazione internazionale e la pace.

Questa esigenza è stata riconosciuta in diversi Trattati ed Accordi internazionali, come nello statuto delle Nazioni Unite, laddove si attribuisce al Consiglio economico e sociale come primo scopo quello del « pieno impiego » della mano d'opera; nell'Accordo per la cooperazione economica europea dove si affermano i principî della cooperazione economica fra le parti contraenti anche per i Territori d'Oltremare, del « primo impiego » e delle facilitazioni da adottare per la libera circolazione dei lavoratori; ed in altri Accordi.

In verità, non può però tacersi che questi principî, sia pur per ragioni non attribuibili a malvolere, non sono stati ancora applicati in correlazione alle esigenze ed alle aspettative dei Paesi, come l'Italia, che più hanno urgenza alla pronta soluzione del problema.

È da sperare che quella delusione che ne è derivata venga presto fugata da un nuovo più celere ritmo che gli altri Paesi, e specie quelli che hanno le maggiori possibilità, vorranno imprimere alla ripresa di sempre più larghe correnti migratorie verso i territori dei vari continenti che indubbiamente avranno molto da avvantaggiarsene per la loro stessa valorizzazione, che è ostacolata proprio dalla mancanza o scarsezza di proprie unità lavorative.

Nel fare queste considerazioni, rileviamo che il Comitato intergovernativo per i movimenti migratori dell'Europa può molto contribuire all'attuazione dell'auspicato programma; onde assume carattere di urgenza l'approvazione dell'Accordo in esame.

In questi sensi mi onoro di sollecitare il voto favorevole della Camera.

AMBROSINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato provvisorio intergovernativo per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in milioni 1.560, si provvederà mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3

Identico.